



## **REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO "A. LIGUORI"**

### **NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Per "Stadio" si intende l'intera struttura dello Stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco e delle sue pertinenze, comprese quelle esterne, occupata od utilizzata dalla S.S. Turris Calcio per le gare casalinghe.

Per "Club" si intende la S.S. TURRIS CALCIO S.r.l.

Per "Evento" si intende ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dalla S.S. TURRIS CALCIO S.r.l.

Per "G.O.S." si intende il Gruppo Operativo per la Sicurezza per ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio.

L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione dell'Evento, comporta l'accettazione incondizionata del presente "Regolamento d'uso dell'impianto Stadio Liguori". La violazione o anche solo l'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo Stadio del contravventore, ferma ed impregiudicata l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 4 co. 2 D.M. 06/06/05 - Ticketing) ed eventuale successiva.

Inoltre, inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del prefetto della Provincia competente (ai sensi dell'art. 1 septies D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla legge 88/2003).

In ogni caso, la vendita degli abbonamenti, dei titoli di accesso all'Impianto Sportivo, compresi quelli destinati al settore ospiti, sono condizionati alle indicazioni e alle diverse intese predisposte sia dal Ministero dell'Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità.

Fermo restando la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni di legge, con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio, lo spettatore aderisce al presente Regolamento d'uso dell'Impianto Sportivo e, conseguentemente, autorizza gli stewards ad effettuare controlli anche a mezzo di metaldetector finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards, i quali possono rifiutare l'ingresso o allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli, secondo la normativa vigente applicabile e quella qui di seguito indicata.

Pertanto, all'accesso ai varchi e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all'uscita dall'Impianto Sportivo e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a tali controlli da parte degli stewards.

Si ricorda che gli stewards della S.S. TURRIS CALCIO S.r.l., nell'esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli "incaricati di un pubblico servizio". In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall'art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05).

## **Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:**

1. Il titolo di accesso allo stadio (biglietto o abbonamento) è strettamente personale, non è cedibile a terzi e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente. I minori possono accedere all'Impianto Sportivo solo se accompagnati da adulti, entrambi muniti di regolare titolo di ingresso. Non è consentito in alcun caso e per nessun evento il cambio del nominativo dell'utilizzatore del titolo di accesso allo stadio (biglietto o abbonamento). Se utilizzato da altra persona diversa dal titolare verrà sequestrato dal personale addetto che ne dovesse riscontrare l'uso improprio, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire la sicurezza dei luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive.

2. Senza pregiudizio ed a parziale e transitoria deroga di quanto stabilito all'art. 1 che precede, sarà consentito il cambio del nominativo dell'utilizzatore dell'abbonamento solo ed esclusivamente con il trasferimento digitale, limitatamente a 5 partite, ad un altro soggetto provvisto di Fidelity Card, solo ed esclusivamente seguendo la procedura indicata sul sito di Go2.

3. Il diritto alla visione delle partite delle squadre della S.S. Turris Calcio potrà essere acquisito solo previa sottoscrizione di apposito separato contratto di abbonamento, se predisposto dalla S.S. Turris Calcio per ogni singola stagione calcistica, o tramite l'acquisto del singolo titolo valido per il singolo evento - partita.

4. Qualunque titolo d'accesso sarà ritirato dagli stewards, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell'Ordine nel caso in cui il detto titolo sia detenuto da persona diversa dal titolare, che, utilizzando tale documento tenti di accedere allo Stadio, o venga sorpreso all'interno dello stesso, nonché per qualsiasi violazione del presente regolamento d'uso. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il titolo sarà custodito dal Club per l'eventuale riconsegna al titolare. La riconsegna del titolo sarà eseguita in favore dell'effettivo titolare solo dietro esibizione e deposito in copia conforme di denuncia alla Pubblica Autorità. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'abbonamento o del titolo valido per il singolo evento-manifestazione, in ottemperanza alle attuali normative fiscali, nonché per ragioni di Ordine Pubblico, non sarà rilasciato duplicato, né titoli equipollenti, né potrà consentirsi l'ingresso, né infine sarà rimborsato il prezzo e nulla potrà essere opposto alla S.S. Turris Calcio.

5. Per l'accesso all'Impianto Sportivo è richiesto il possesso di un documento di identità valido (carta d'identità o equipollenti), da esibire ad ogni richiesta degli Stewards e dei Funzionari del Club per verificare la corrispondenza tra titolare del tagliando e possessore dello stesso.

6. Al momento dell'ingresso allo stadio, è facoltà degli Stewards, dei Funzionari del Club, delle Forze dell'Ordine chiedere ai possessori del titolo di accesso allo stadio di esibire, oltre al documento d'identità, anche la Fidelity Card.

7. Ai sensi della vigente normativa, tutte le persone dotate di valido titolo di accesso allo Stadio hanno l'obbligo, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dagli stewards, dai Funzionari del Club o dalle Forze dell'Ordine: a) di occupare solamente il posto a sedere loro assegnato ed evidenziato sul biglietto o sull'abbonamento; b) di non occupare posti differenti seppur non utilizzati da altri soggetti; c) di non calpestare e/o occupare in piedi uno o più sediolini dal momento dell'accesso all'impianto e fino all'uscita; d) di non spostarsi all'interno dell'Impianto Sportivo in zone diverse. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa da quella a lui attribuita dal tagliando di ingresso o dall'abbonamento potrà essere identificato ed allontanato dallo Stadio.

8. Per ragioni d'ordine pubblico, l'Autorità di Pubblica Sicurezza, gli Stewards ed i Funzionari del Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso.

9. I possessori di regolare titolo d'accesso allo Stadio prendono espressamente atto ed accettano irrevocabilmente che la S.S. Turris Calcio potrà assegnare un posto diverso da quello indicato qualora dovessero sopravvenire giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza o per disposizioni di autorità pubbliche o sportive. In tal caso, la S.S. Turris Calcio offrirà al Tifoso in possesso di regolare titolo d'accesso un posto equipollente a quello acquistato; qualora tale posto alternativo non fosse ritenuto dal Tifoso idoneo o equipollente, il Club sarà tenuto al rimborso del costo del titolo d'accesso (singolo biglietto ovvero, in caso di abbonamento, quota parte del costo dell'abbonamento commisurata agli accessi ancora non utilizzati), rinunciando il Tifoso ad ogni ulteriore richiesta di indennizzo.

10. Il Club si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di installare strutture protettive, conformi a quelle ammesse dalla FIFA e dalla UEFA, atte a creare elemento di separazione tra i vari settori dello Stadio e tra questi ultimi e il campo di gioco. Inoltre la parte prende atto ed accetta che l'Impianto Sportivo è munito di infrastrutture/separatori/recinzioni/vetrature/piloni che possono limitare la visuale del terreno di gioco e dello spettacolo.

11. Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua colpa.

12. Il Club non garantisce che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista e si riserva il diritto di riprogrammare la data e l'ora della gara, fermo restando il diritto dell'utente di usufruire del biglietto di accesso già acquistato per assistere alla gara come originariamente programmata ovvero, in alternativa, il suo diritto al rimborso del biglietto.

13. L'apertura dei cancelli avviene, di norma, 2 ore prima dell'inizio della gara, salvo diverse indicazioni da parte del G.O.S..I tornelli dei varchi d'accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Tanto premesso, per evitare lunghe file agli ingressi, che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio, si consiglia il pubblico pagante di anticiparsi quanto più possibile.

14. La normativa per l'introduzione, l'utilizzo e l'esposizione di megafoni, tamburi, di striscioni e delle coreografie consentite è disponibile sul sito ufficiale del Club. La S.S. Turrus Calcio, con il nulla osta del responsabile del G.O.S., provvederà all'eventuale autorizzazione che può essere estesa anche a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni autorizzati e/o il materiale per le coreografie dovrà essere introdotto allo Stadio da un varco appositamente predisposto, almeno un'ora prima dell'apertura dei cancelli.

15. Le persone diversamente abili, i tesserati FIGC, AIA e CONI, potranno assistere alla gara nel numero e secondo le modalità stabilite e comunicate dalla S.S. Turrus Calcio, attraverso il proprio sito ufficiale.

16. E' fatto divieto di introdurre all'interno dell'Impianto Sportivo animali di ogni tipo e specie.

17. E' consentito l'ingresso gratuito esclusivamente ai minori di anni 4 purché accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci munito di regolare titolo di accesso allo Stadio. Senza pregiudizio di quanto precede, ai sensi dell'art. 11-ter del DL 8.2.2007 n. 8 convertito in legge con modificazioni dalla L. 4.4.2007 n. 41, il Club predispone e pubblicizza, per un numero di partite indicate dalla normativa, ingressi a prezzo ridotto destinati per i minori di anni 14 accompagnati da titolari di tagliando di accesso.

18. L'utilizzatore dell'Impianto Sportivo prende atto che la S.S. Turrus Calcio, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, ha adottato un codice di regolamentazione della cessione dei titoli accesso (Codice di Condotta) che prevede il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità, che subordina l'acquisizione dei titoli di accesso alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice e che prevede, in caso di sua violazione, rilevata anche a mezzo di sistema di videosorveglianza, come appresso indicato, l'applicazione di misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo. L'utilizzatore prende atto che il Codice di Condotta è pubblicato anche sul sito della Società e alle cui norme si impegna a conformarsi.

19. L'utilizzatore dell'Impianto Sportivo prende atto che la S.S. Turrus Calcio ha adottato un Codice Etico ed un Modello Organizzato idoneo a prevenire i reati previsti dal d.lgs 231/2001, nel testo di volta in volta modificato e/o integrato.

Il Codice Etico è consultabile all'interno del sito internet ufficiali, nella sezione "Società". Preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto complessivo del Codice Etico della S.S. Turrus Calcio, lo spettatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad attenersi al codice stesso, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere, i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare a detti soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la S.S. Turrus Calcio ivi dichiara di riconoscersi e applicare nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. Il rispetto delle disposizioni del sopramenzionato Codice Etico, nonché dei principi di comportamento e delle norme di prevenzione delle criticità e dei rischi previsti dal d.lgs 231/2001 è considerata parte essenziale, nell'interesse

della S.S. Turrus Calcio, delle obbligazioni assunte. La violazione di tali obblighi, ovvero l'instaurazione di un procedimento giudiziario volto all'accertamento dei reati previsti dal d.lgs 231/2001 s.m.i. costituisce pertanto un suo grave inadempimento contrattuale e legittima la S.S. Turrus Calcio, allorché ne venga a conoscenza, a recedere dal contratto per giusta causa e con effetto immediato, previa comunicazione anche mediante PEC agli indirizzi in epigrafe, senza l'obbligo di pagamento di alcun indennizzo, rimborso o altro emolumento a qualsivoglia titolo, rimanendo impregiudicato l'obbligo dello spettatore di tenere indenne la S.S. Turrus Calcio da tutti i conseguenti danni dalla stessa subiti e subendi.

20. Il possessore di regolare titolo di accesso allo Stadio prende atto ed accetta i termini e le condizioni di acquisto dei medesimi titoli ("Condizioni generali di contratto" di GO2), consultabili sul sito [www.go2.it](http://www.go2.it).

21. I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e saranno perseguiti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Essi potranno essere rilevati, constatati e contestati anche, eventualmente, attraverso le immagini registrate del sistema di videosorveglianza. L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre ulteriori divieti o prescrizioni.

a. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga, senza giustificato motivo.

b. Arrampicarsi sulle strutture dello stadio o delle sue pertinenze.

c. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'Impianto Sportivo.

d. Introdurre o porre in vendita bevande di gradazione alcolica superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'Autorità competente, previo parere favorevole del Questore;

e. Introdurre o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;

f. Detenere veleni, sostanze nocive, spray urticante, materiale infiammabile, droghe, pietre, armi da taglio, armi da fuoco, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'Impianto Sportivo;

g. Introdurre bottiglie, lattine o contenitori di vetro o di qualsiasi altro materiale (le bevande devono essere versate in bicchieri di plastica o carta), ombrelli (ad eccezione di quelli di ridotta dimensione e privi di puntali), caschi, cinture con pesanti borchie di metallo, bastoni, materiale imbrattante o inquinante ed ogni altro oggetto anche astrattamente idoneo ad offendere in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ovvero che l'Autorità presente allo Stadio reputi vietato; stampelle ed altri accessori od ausili (fatto salvo le ipotesi previste dalla procedura indicata sul sito della S.S. Turrus Calcio ); gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l'assenso. È fatto divieto, sempre secondo la normativa sulla sicurezza, l'introduzione all'interno dello Stadio di passeggini e carrozzine per infanti. La S.S. Turrus Calcio non provvede ad alcun servizio di custodia di tali oggetti.

h. Introdurre videocamere, macchine fotografiche tipo reflex, droni o altri apparecchi volanti a pilotaggio remoto di qualsiasi dimensione.

i. Introdurre o esporre cartelli, stendardi, sciarpe, megafoni, tamburi, documenti, volantini, disegni, maschere per il travisamento, materiale stampato e qualsiasi tipo di striscione (anche se non presenta alcuna scritta e che ostacola la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza), se diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal G.O.S. su richiesta del Club, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti e/o utilizzati in spazi diversi da quelli indicati dal Club. Al termine della gara il materiale utilizzato dovrà essere rimosso.

j. Qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre manifestazioni di intolleranza xenofoba.

k. Qualsiasi forma di propaganda politica o di pubblicità personale ed attività commerciale. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale che non sia oggetto di rapporto contrattuale con la S.S. Turrus Calcio.

l. Accedere e trattenersi all'interno dell'Impianto Sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

m. Tenere comportamenti, in particolar modo durante la fase in accesso all'Impianto Sportivo, finalizzati ad eludere o limitare la capacità di corretta identificazione dell'impianto di videosorveglianza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indossare maschere per il travisamento o, artatamente, occhiali da sole, utilizzare gli arti, sciarpe o cappelli, scaldacollo per alterare o celare il proprio aspetto

n. Tenere comportamenti atti a rendere inservibile, in tutto o in parte, il sistema di videosorveglianza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imbrattare, offuscare, danneggiare le telecamere.

o. Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quelli relativi alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso. Si richiamano, altresì, le sanzioni penali previste dal D.L. 08/02/07 convertito in L. 04/04/07.

L'eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali o amministrati previsti dalla normativa sugli stadi, ovvero qualsiasi altra violazione di questo regolamento, comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che il questore ovvero l'autorità giudiziaria emettano a carico del responsabile un divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. daspo) da un minimo di uno ad un massimo di otto anni.

22. All'interno dell'Impianto Sportivo è assolutamente vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e/o la trasmissione e/o la produzione e/o la distribuzione, in qualunque modo effettuate, di qualsiasi materiale audio, video o audiovisivo o di qualsiasi informazione o dato riguardante l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto di qualsiasi partita per le attività di scommesse, per le attività commerciali non preventivamente autorizzate o per qualsiasi altro scopo che sia in violazione al presente Regolamento, salvo espressa autorizzazione o permesso della Lega Calcio e del Club. E' consentito l'uso di telefonini cellulari solo ed esclusivamente per uso strettamente personale e privato. In caso di mancato rispetto del presente Regolamento, l'accesso all'impianto potrà essere negato o, comunque, potrà determinarsi l'allontanamento dallo stesso.

23. Si segnala, infine, e l'utilizzatore dell'Impianto Sportivo ne prende espressamente atto ed accetta, che lo Stadio è totalmente controllato da un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso con telecamere posizionate sia all'interno che all'esterno, nonché nei punti della città sensibili al passaggio dei tifosi. I relativi dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal reg. Eu 679/2016 (GDPR). Le immagini in caso di violazioni saranno esaminate dalla questura di Napoli.

**S.S. TURRIS CALCIO Srl**